



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori COMINCINI, RENZI, FARAONE e GARAVINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2019**

Disposizioni in materia di *start-up* sociali

ONOREVOLI SENATORI. – La logica sottesa al presente disegno di legge è quella di favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese la cui attività è orientata al mercato e al *profit*, tenendo conto, per un periodo limitato, dei maggiori oneri e costi di un'organizzazione produttiva basata sull'operatività di personale affetto da disturbi dello spettro autistico. In tale prospettiva le disposizioni introdotte con la nozione di *start-up* a vocazione sociale rispondono a una logica di sostegno iniziale, anche robusto, per poi affievolirsi, risultando non perseguibile un approccio di sussistenza e assi-

stenza che invece è giustamente applicato ad altri tipi di organizzazioni, come ad esempio *onlus*, cooperative sociali, imprese sociali, eccetera. Nella logica di favorire esclusivamente le « nuove » imprese innovative, l'orizzonte temporale previsto per l'applicazione della disciplina prevista per le *start-up* è di sessanta mesi decorrenti dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi della normativa sulle *start-up* innovative, quale termine ritenuto « congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa ».

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Definizione)*

1. Le organizzazioni, società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persone e le imprese sociali in qualsiasi forma prevista dalla legge, che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. La qualifica di cui al comma 1 si consegue quando l'impresa impiega per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

3. La qualifica si consegue con il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

*a)* la società è costituita da non più di sessanta mesi;

*b)* la società è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* a vocazione sociale, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

d) la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) la società ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi attraverso l'impiego prevalente di personale, a qualsiasi titolo, con disturbi dello spettro autistico;

f) la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

## Art. 2.

### (Disposizioni fiscali)

1. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo

eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, per un periodo di sette esercizi.

3. Le spese per l'*équipe* scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti, in misura non inferiore al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* a vocazione sociale, sono qualificate ai fini tributari come spese in ricerca e sviluppo.

4. Le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici sono integralmente deducibili dal reddito di impresa per un periodo di sette esercizi.

5. La *start-up* a vocazione sociale di cui all'articolo 1, dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* a vocazione so-

ziale e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della *start-up* è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 3.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up sociali)*

1. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

### Art. 4.

#### *(Incentivi all'investimento in start-up a vocazione sociale)*

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali per cinque esercizi successivi a quello in corso alla data dell'investimento stesso.

2. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 50.000 e deve essere mantenuto per almeno

tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* sociali, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 150.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 3.

#### Art. 5.

##### *(Incentivi alle assunzioni)*

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda

imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un'effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trime-



strali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui al comma 3 è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 4. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la disabilità ove nominato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 3 che sono trasferite all'INPS a decorrere dal 2020 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui al comma 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*(Appalti e concessioni riservate)*

1. Alle *start-up* a vocazione sociale si applicano le disposizioni in materia di riserva in materia di appalti dell'articolo 112 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



€ 1,00